



**COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)**

Codice ente 10594 - Deliberazione n:46

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

Adunanza di prima convocazione seduta pubblica

**OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO ALL'ARTICOLO 180 DEL D.L. 34/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N.77/2020. APPROVAZIONE NUOVO TESTO.**

L'anno duemilaventuno, addi trenta del mese di Settembre, alle ore 20:45, presso la Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE

All'appello risultano:

FASOLI RICCARDO	Sindaco	Presente
NESSI SILVIA	Consigliere	Presente
CURIONI FRANCO	Consigliere	Presente
TAGLIAFERRI ANDREA	Consigliere	Presente
GATTI SERGIO	Consigliere	Presente
GADDI GERMANA	Consigliere	Presente
SIBELLA PATRIZIO	Consigliere	Presente
PACHERA DORIANA	Consigliere	Presente
VENINI FRANCESCA	Consigliere	Presente
AMADORI IGOR	Consigliere	Presente
ZUCCHI GUIDO	Consigliere	Presente
ALIPRANDI LUISELLA	Consigliere	Presente
CORTI FRANCO LUIGI	Consigliere	Presente
CONCA VALENTINA	Consigliere	Assente
VALASSI GLORIA	Consigliere	Presente
VALSECCHI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
GILARDONI ANDREA	Consigliere	Presente
<b>Numero totale PRESENTI: 16 - ASSENTI: 1</b>		

Partecipa il Segretario comunale Dottor GIULIA VETRANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. RICCARDO FASOLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto segnato all'ordine del giorno.

Struttura 5 – Servizi Amministrativi, Legali e Tributari

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO ALL'ARTICOLO 180 DEL D.L. 34/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N.77/2020. APPROVAZIONE NUOVO TESTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” all'art. 4 prevede la possibilità di introdurre l'imposta di soggiorno;
- ai sensi del predetto art. 4:

< i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

< la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. XI/145 del 21 maggio 2018, ha istituito l'elenco regionale dei comuni turistici e delle città d'arte, elenco successivamente modificato con deliberazione n. XI/3764 del 03.11.2020, tra i quali rientra il Comune di Mandello Del Lario;

< l'imposta va applicata, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

< il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali;

- con deliberazione consiliare n. 59 del 19.12.2018 è stata istituita l'imposta di soggiorno nel Comune di Mandello Del Lario ed approvato il relativo regolamento comunale per la disciplina della stessa;

CONSIDERATO che:

- nella previsione iniziale contenuta nell'art. 4 del D.lgs. n.23/2011, sopra richiamato, il gestore della Struttura ricettiva, non era considerato responsabile del pagamento dell'imposta, bensì responsabile degli obblighi tributari che il regolamento comunale ponesse in capo a tale soggetto;
- nel disegno originario dell'imposta di soggiorno infatti il legislatore ha attribuito all'albergatore, che ha il maneggio del denaro pubblico riscosso e l'obbligo di riversarlo all'ente, il ruolo di agente contabile;
- finora la giurisprudenza ha costantemente affermato l'estraneità del gestore della struttura ricettiva al rapporto tributario, assumendo comunque la funzione di agente contabile;
- il gestore è stato pertanto considerato terzo rispetto all'obbligazione tributaria, non potendo esercitare nessun diritto di rivalsa nei confronti dell'ospite, unico soggetto passivo del tributo.

CONSIDERATO che il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 77/2020, nelle disposizioni contenute all'articolo 180, modifica la disciplina del citato articolo 4 del D.lgs 23/2011 e dell'articolo 5 del DL 50/2017 statuendo quanto segue:

- art. 4, comma 1-ter: Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

- art. 4, comma 5 ter: Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

DATO ATTO che dall'analisi della nuova disposizione, pur rimanendo inalterati i soggetti passivi dell'imposta, viene completamente ridisegnato il ruolo del gestore che:

- diventa responsabile del pagamento dell'imposta;
- gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite;
- è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo nei modi e nelle forme definite da apposito decreto ministeriale;
- deve rispettare gli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale;
- è soggetto all'applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione;
- è soggetto all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97 per omesso, ritardato o parziale pagamento.

DATO altresì atto che l'Ente intende applicare l'imposta di soggiorno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

RAVVISATA la necessità di intervenire sulle principali disposizioni del regolamento comunale così da rendere necessaria l'approvazione di un nuovo testo sia per recepire le novità sopra richiamate che disciplini il ruolo del gestore e gli obblighi conseguenti posti in capo ai gestori delle strutture e ai percettori del canone di locazione breve sia per precisare e/o integrare alcuni adempimenti in relazione alle esigenze di gestione dell'imposta emerse nel corso degli anni;

PRESO atto che, alla luce delle precedenti considerazioni, il testo del nuovo regolamento dell'imposta di soggiorno nel Comune di Mandello Del Lario è quello riportato nell'allegato A , che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il D.L. n. 50/2017, convertito in Legge n.96/2017, con cui è stata ammessa la possibilità per i comuni aventi i requisiti per l'applicazione del tributo, di istituire e aumentare l'imposta di soggiorno, in deroga al termine ultimo di esercizio della potestà regolamentare: "A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi";

VISTO l'art.13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, il quale dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, de D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360;

VISTO, inoltre, il D.L. n.201/2011 che, all'articolo 13, comma 15 quater , introdotto dal D.L. n.34/2019, disciplina nuove regole di efficacia dei regolamenti relativi all'imposta di soggiorno: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15; il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale";

PRESO atto che il Comune può disciplinare le modalità applicative del tributo mediante apposito regolamento, da adottare ai sensi dell'art.52 del D.lgs. n.446/1997;

VISTO l'art.4 del D.Lgs. n.23/2011 e s.m.i.;  
VISTO l'art.4 del D.L. n.50/2017 convertito nella Legge n.96/2017 e s.m.i.;  
VISTO l'art.1, commi da 161 al 169 della Legge n.296/2006;  
VISTI i Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473;  
VISTO l'art.7-bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;  
VISTA la Legge n.689/1981;  
VISTO l'art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n.267/2000;  
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;  
VISTO lo Statuto del Comune;  
Sentita la Commissione Consiliare II in data 21.09.2021;  
Informate le Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;  
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18 luglio 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;  
ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 267 del 18 luglio 2000, così come modificato dall'art.3 comma 2 bis del D.L.174/2012;  
Tutto ciò premesso e considerato;

#### DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno, composto di n. 17 articoli e riportato nel presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento nel testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n.360, secondo quanto previsto dall'art.13, comma15 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 22/12/2011, n.214, come modificato dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30/04/2019 n.34, convertito con modifiche in Legge 28/06/2019 n.58
4. DI DARE ATTO che il predetto regolamento sarà efficace a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della presente deliberazione nel portale del federalismo fiscale, ai sensi del comma 15 quater dell'articolo 13 del D.L. n.201/2011.

**Deliberazione n. 46 del 30.09.2021 avente ad oggetto: “Adeguamento del regolamento per l'imposta di soggiorno all'articolo 180 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n.77/2020. Approvazione nuovo testo.”.**

Il Presidente della Commissione Consiliare II da lettura del verbale della Commissione riunitasi in data 21.09.2021 nel corso della quale la maggioranza si è espressa con parere favorevole e la minoranza si è riservata di esprimere il proprio parere in sede di Consiglio Comunale.

Il Sindaco Presidente dopo una breve relazione apre la discussione, i cui interventi e dichiarazioni, ai sensi dell'art. 50 – 5° comma del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, sono riportati su supporti digitali, che sono messi a disposizione dei Consiglieri richiedenti.

Intervengono i seguenti consiglieri:

CORTI: chiede se è soggetto all'imposta di soggiorno anche chi ha bungalows affittati tutto l'anno all'interno dei campeggi, chi affitta camere annuali e gli Airbnb

SINDACO: risponde che per quanto riguarda chi alloggia in campeggio deve comunque pagare la tassa di soggiorno che in questo caso equivale a 50 centesimi al giorno per 7 giorni.

NESSI: precisa che la figura dell'affitta camere non esiste più ed è stata sostituita dalla foresteria lombarda e sono comunque comprese nel pagamento della tassa.

Per quanto riguarda invece per gli alloggi che compaiono sulle piattaforme devono avere il Cir che è il codice identificativo regionale che deve essere comunque comunicato nell'annuncio chi ne è sprovvisto non è in regola, quindi solitamente chi appare nelle piattaforme è stato regolarmente registrato e quindi è soggetto alla tassa di soggiorno.

SINDACO: specifica che si va a normare i soggiorni brevi fino ai trenta giorni, mentre al di sopra di tale periodo seguono le normali procedure degli affitti.

Dichiarazioni di voto:

VALASSI: favorevole

SIBELLA: favorevole

Il Sindaco pone quindi in votazione l'ordine del giorno, ottenendo il seguente risultato:

Presenti	n° 16
Votanti	n° 16
favorevoli	n° 16
contrari	n° ==
astenuti	n° ==

Il Sindaco - Presidente proclama l'esito della votazione: il proposto ordine del giorno è approvato all'unanimità.

Dopo di che, il Sindaco-Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione ottenendo il seguente risultato:

Presenti	n° 16
Votanti	n° 16
favorevoli	n° 16
contrari	n° ==
astenuti	n° ==

Al termine il Sindaco - Presidente proclama l'esito della votazione: la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile all'unanimità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
**RICCARDO FASOLI**

Il Segretario comunale  
**GIULIA VETRANO**



**Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale**

**STR. 5**  
**Proposta n° 47/2021**

**OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO  
ALL'ARTICOLO 180 DEL D.L. 34/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N.77/2020.  
APPROVAZIONE NUOVO TESTO.**

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Mandello del Lario, li 23-09-2021

II RESPONSABILE DI STRUTTURA  
GALLO MARIA GIUSEPPINA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82 e norme collegate



**Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale**

**STR. 5**  
**Proposta n° 47/2021**

**OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO  
ALL'ARTICOLO 180 DEL D.L. 34/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N.77/2020.  
APPROVAZIONE NUOVO TESTO.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente)

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Mandello del Lario, li 23-09-2021

**II RESPONSABILE DI STRUTTURA**

Dott. Vitali Enrico

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82 e norme collegate

**Deliberazione di Consiglio Comunale n° 46/2021**

**STRUTTURA V - Servizi Amministrativi, Legali e Tributari**

---

**OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO ALL'ARTICOLO 180 DEL D.L. 34/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE N.77/2020. APPROVAZIONE NUOVO TESTO.**

Il sottoscritto certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 20-10-2021 per giorni quindici consecutivi.

Si certifica altresì che l'atto di CONSIGLIO n. 46 del 30-09-2021, diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000:

In data 30-09-2021, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

In data 30-09-2021, è dichiarato immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Mandello del Lario, li 20-10-2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
GIULIA VETRANO

*Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate*



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

## REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

### INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento e istituzione del tributo
- Art. 2 - Presupposto di applicazione
- Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Misura dell'imposta
- Art. 6 - Versamento dell'imposta
- Art. 7 - Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta
- Art. 8 - Obbligo di informazione in capo al Comune
- Art. 9 - Interventi da finanziare
- Art. 10 - Attività di accertamento dell'imposta
- Art. 11 - Sanzioni amministrative tributarie
- Art. 12 - Sanzioni amministrative non tributarie
- Art. 13 - Rimborsi
- Art. 14 - Contenzioso
- Art. 15 - Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 16 – Disposizioni transitorie
- Art. 17 - Entrata in vigore e disposizioni finali



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento e istituzione del tributo**

1. Il presente regolamento, è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5 ter, del D. Lgs n. 50/2017, convertito con Legge n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020, istituita con delibera consiliare n. 59 del 19.12.2018 nel Comune di Mandello Del Lario.

## **Art. 2 - Presupposto di applicazione**

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Mandello del Lario:

2. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere, come individuate e definite dalla Legge Regionale n. 27 del 01/10/2015 in materia di turismo, le attività di ricezione esercitate da imprenditori agricoli ai sensi della L.R. 31/2008 - Titolo X e gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art.4 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito nella Legge n. 96 del 21/06/2017 ed alla Locazione Turistica, di cui al D.D.u.o. Regione Lombardia, 6/12/2019 n. 17869.

## **Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento**

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Mandello Del Lario che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del comma 1 ter del D.lgs. 23/2011, come modificato dall'art.180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 4 comma 5-ter del DL 50/2017, come modificato dal DL 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4. I responsabili del pagamento dell'imposta di cui al comma 2) e 3) del presente articolo, di seguito denominati "gestori", provvedono al relativo incasso dell'imposta di soggiorno ed al successivo versamento al Comune di Mandello Del Lario.



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

## Provincia di Lecco

### Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:

- a) i minori fino al compimento del 8° anno di età;
- b) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
- c) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- e) i portatori di handicap non autosufficienti le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza e il loro accompagnatore.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b, c, d, e, è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.

3. In mancanza della documentazione di cui al precedente comma 2, l'esenzione non deve essere applicata ed il gestore in qualità di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno è comunque tenuto a riversare il tributo al Comune.

4. Le esenzioni previste dal comma 1, devono essere indicate nella comunicazione prevista dal successivo art.7.

### Art. 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è corrisposta per ogni pernottamento e persona nelle strutture ricettive, definite nell'art. 2 comma 2, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, purché effettuati nella medesima struttura.

2. Le tariffe, deliberate dal Comune di Mandello Del Lario sono articolate in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità.

3. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

4. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

5. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima consentita dalla Legge. Qualora il



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

provvedimento non venisse adottato sono confermate le misura d'imposta applicate nel precedente esercizio.

## **Art. 6 - Versamento dell'imposta**

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare quietanza emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente.
3. Il gestore effettua il riversamento dell'imposta di soggiorno riscossa e oggetto di comunicazione periodica, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. Il termine di versamento definito dal presente articolo rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.
4. Il versamento deve essere effettuato mediante:
  - a) sistema PAGO PA;
  - b) altre forme di versamento attivate dall'Ente o previste dalla normativa.
5. Il versamento deve contenere la causale "imposta di soggiorno, il trimestre di riferimento ed il codice identificativo della Struttura".

## **Art. 7 - Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta**

1. I responsabili del pagamento dell'imposta individuati all'art. 3, commi 2 e 3, del presente regolamento, sono tenuti ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo il gestore è tenuto a versare l'imposta dovuta, ma non corrisposta dall'ospite, in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
  - a) contestualmente all'inizio dell'attività, effettuare la registrazione della struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
  - b) comunicare all'Ufficio Tributi le cessazioni o sospensioni dell'attività ricettiva e le variazioni relative alla denominazione del gestore e del rappresentante legale;
  - c) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune;



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

d) richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare quietanza nel rispetto delle modalità indicate nell'art.6 comma 2;

e) presentare, mediante il software di gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione del Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, la comunicazione periodica contenente:

- il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente;
- il numero dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero);
- il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4;
- il numero dei pernottamenti non assoggettati all'imposta (ospiti con residenza anagrafica nel Comune di Mandello del Lario, pernottamenti ulteriori ai sette giorni, ecc);
- il numero dei soggetti passivi inadempienti;
- l'imposta dovuta;
- gli estremi del versamento;
- eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.

f) in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni distinte per ogni struttura;

g) presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione annuale cumulativa relativa all'anno precedente, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune;

i) conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del comune;

l) esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Mandello Del Lario atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati;

m) in caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore è obbligato al versamento della stessa in qualità del responsabile del pagamento.

## **Art. 8 - Obbligo di informazione in capo al Comune**

1. Il comune predispone a proprie spese in lingua italiana, inglese, francese e tedesco il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo fornisce alle strutture ricettive del territorio.



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

## **Art. 9 - Interventi da finanziare**

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, l'elenco degli interventi finanziati con l'imposta di soggiorno sarà parte integrante del bilancio consuntivo.

## **Art. 10 - Attività di accertamento dell'imposta**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni contenute nell'art.1, commi da 161 a 169 della Legge 296/2006 e dall'art.1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi e il gestore ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico ed effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato.

## **Art. 11 - Sanzioni amministrative tributarie**

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473;

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, rispetto alla scadenza indicata al comma 3, dell'art. 6, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997;

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale cumulativa si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto;

4. Alle violazioni tributarie che non siano già state contestate e qualora non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, si applica il ravvedimento di cui all'art. 13 del D.lgs. 472/97.

5. L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.

6. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore l'imposta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quali parametri il numero di posti letto della struttura e la percentuale di occupazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio.

7. Per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

## Provincia di Lecco

### **Art. 12 - Sanzioni amministrative non tributarie**

1. Costituiscono violazioni al regolamento punibili ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:

- a) omesso accredito al portale telematico previsto dall'art.7, comma 2, lett.a);
- b) omessa comunicazione della cessazione o sospensione dell'attività ricettiva e delle variazioni relative alla denominazione del gestore e del rappresentante legale (art.7 comma 2 lett. b);
- c) omesso adempimento degli obblighi informativi in merito all'applicazione dell'imposta (art.7 comma 2 lett. c);
- d) omessa presentazione della comunicazione periodica (art.7, comma 2, lett. e);
- e) mancata conservazione della documentazione (art. 7, comma 2, lettera i).
- f) mancata risposta ai questionari e mancata esibizione di atti e documenti richiesti ai responsabili del pagamento del tributo (art. 7, comma 2, lettera l).

2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

3. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma precedente è disciplinato dalle disposizioni della legge 24.11.1981 n.689.

4. la gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidiva dei comportamenti.

5. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 13 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita dell'ufficio tributi del comune. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella comunicazione periodica.

3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione (ricevute rilasciate) da cui emerga l'erroneo riversamento delle somme all'Ente.



# COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

## **Art. 14 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.

## **Art. 15 - Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Il funzionario Responsabile dell'imposta di Soggiorno è designato con delibera di Giunta Comunale e provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

## **Art. 16 - Disposizioni transitorie**

1. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare all'Ente il conto reso su modello 21. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. 267/2000.

## **Art. 17 - Entrata in vigore e disposizioni finali**

1. Ai sensi dell'art.13, comma 15 quater, del d.l. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La giunta comunale - in caso di straordinarie emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali ed imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti negativi ricadono sul normale andamento delle attività economiche - con propria deliberazione può adottare misure straordinarie di sostegno, di sospensione temporanea dell'obbligazione giuridica tributaria e patrimoniale, di sospensione o differimento dei termini circa adempimenti dichiarativi e riversamenti dei pagamenti in materia tributaria e patrimoniale.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi.